

Ministero delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

DIR.CENTRALE: CATASTO

Circolare del 15/05/1996 n. 118

Oggetto:

Attivazione obbligatoria delle procedure di dichiarazione di nuova costruzione e di denuncia di variazione mediante l'utilizzo dei supporti informatici.

Sintesi:

Attivazione della procedura DOCFA: modalita' da osservare per la comunicazione agli ordini professionali, ai sensi del decreto ministeriale 701/94. Individuazione delle microzone e verifica del sistema parametrico per il classamento automatico: uso della procedura Test. Osservazioni sul DOCFA integrato.

Testo:

Come e' noto a partire dal 2 gennaio c.a., sono state attivate in via obbligatoria presso alcuni uffici periferici le procedure informatiche per la presentazione dei documenti tecnici in catasto, previste dal decreto direttoriale 1 dicembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 dicembre 1995. Detta attivazione ha riguardato a tutt'oggi gli uffici periferici del Dipartimento del territorio di Asti, Bologna, Cosenza, Enna, Frosinone, Grosseto, Imperia, Isernia, La Spezia, Lecce, Livorno, Matera, Milano, Pisa, Pesaro, Potenza, Ravenna, Rieti, Siena, Torino e Viterbo.

Questa Direzione centrale ha provveduto nel frattempo ad una verifica circa la fattibilita' dell'estensione delle procedure in oggetto presso ulteriori uffici. Ad oggi sono state espletate le verifiche dei previsti requisiti di base riguardanti in modo specifico il livello di:

- a) dotazioni tecnologiche sia in termini di hardware, che di software;
- b) diffusione delle procedure informatiche presso un idoneo numero di professionisti esterni, oltre che di approfondita conoscenza delle stesse da parte dei tecnici dipendenti.

Considerate le risultanze di dette verifiche, si e' provveduto a redigere un nuovo piano di attivazione che viene riprodotto nell'allegato A alla presente circolare.

Si rammenta come la prassi stabilita dal decreto direttoriale sopra citato preveda fra l'altro che l'adozione sia preceduta da una specifica comunicazione dell'ufficio interessato, da inoltrare quindici giorni prima della data di attivazione obbligatoria, agli organi che rappresentano nella circoscrizione provinciale ciascuna categoria professionale abilitata alle dichiarazioni tecniche in catasto.

Riguardo alle modalita' della comunicazione, giova fra l'altro rammentare l'opportunita' che la stessa venga effettuata mediante consegna a mano dell'originale e restituzione del duplo per ricevuta, che attesti la consegna entro i termini previsti dal decreto direttoriale 1 dicembre 1995.

Come si puo' verificare gli uffici gia' attivati non coincidono completamente con quelli previsti dai documenti programmatici, posti a conoscenza degli uffici periferici del dipartimento.

Tale constatazione deve richiamare l'attenzione di tutti i soggetti interessati, centrali e periferici, interni ed esterni alla P.A., al fine di incentivare un rapporto di proficua e mutua collaborazione mirata alla definizione di quelle condizioni ottimali, necessarie per la partenza della procedura informatica in questione, la quale - al di la' dei cambiamenti piu' appariscenti - delinea un piu' maturo approccio sistemico e di mentalita' all'organizzazione e alla definizione delle pratiche catastali.

Inoltre si sottolinea l'importanza di attenersi scrupolosamente alle disposizioni e per quanto possibile alle richieste che verranno di volta in volta emanate sull'argomento, poiche' le stesse sono per la maggior parte finalizzate a definire un valido strumento di supporto alle decisioni da

adottare a livello centrale ed a costituire una effettiva garanzia per gli uffici da attivare, con riguardo allo stato di affidabilita' del sistema informatico.

Si rammenta anche l'indubbia utilita' che gli uffici tecnici erariali e gli uffici del territorio provvedano alla verifica e alla definizione, se del caso, dei dati e dei parametri posti a base dell'algoritmo di classamento automatico, ivi comprese le microzone. All'uopo e' stata rilasciata nel sistema informatico di ogni ufficio un'apposita procedura denominata Test, che consente una definizione mirata dei parametri da adottare ed avente un funzionamento analogo all'omonimo software gia' attivo e collaterale alla procedura Accatast. Le modalita' di modifica dei parametri e dei dati saranno disciplinati, quanto prima, con un'apposita circolare ministeriale; ad oggi la sperimentazione e' libera ed e' demandata all'autonomia decisionale del Dirigente dell'ufficio, che valuterà se ricorrano le circostanze di procedere, da subito, ad una modifica delle quantificazioni gia' definite, ovvero attendere la eventuale definizione delle microzone, da parte dei comuni. Al riguardo si ritiene opportuno sottolineare che il concetto di microzona diventera' elemento imprescindibile ai fini del classamento con le attuande procedure di revisione degli estimi.

Le analisi che saranno condotte per la migliore ponderazione dei parametri e dei dati da porre a base dell'algoritmo di classamento automatico saranno comunque utili:

a) per la concreta attivazione della procedura, quale valido riferimento per i tecnici liberi professionisti poiche' intrinsecamente, com'e' noto, dette analisi danno luogo ad una forte correlazione tra le classi ordinariamente assegnate alle unita' immobiliari prese in esame e le microzone medesime;

b) nell'ambito del supporto di conoscenze che l'ufficio potra' dare ai comuni, qualora le competenze degli stessi in tema di definizione delle microzone vengano riproposte in futuri provvedimenti legislativi, considerata la scadenza dei termini per l'emanazione dei provvedimenti normativi delegati previsti dall'art. 3 della legge 549/95.

Considerata la necessita' di procedere al rilascio dei files concernenti i dati e i parametri del classamento automatico e le tariffe, si da' mandato, per ciascuna circoscrizione provinciale del territorio nazionale, al Dirigente dell'ufficio interessato all'attivazione in oggetto di dare la massima collaborazione ai rappresentanti delle categorie professionali tecniche interessate, al fine di concordare le modalita' di rilascio di dette strutture dati. Le richieste concernenti i programmi informatici vanno invece rivolte da parte di ciascun Ordine e Collegio al rispettivo Consiglio nazionale, conformemente alle disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n.701.

A tale proposito si rende opportuno precisare, dato lo stato attuale della sperimentazione, che le risultanze del classamento, ottenute con i parametri attualmente utilizzati dagli uffici periferici, possono risultare diverse da quelle a regime, in special modo in quelle realta' territoriali particolarmente complesse dove le precedenti fasi di sperimentazione non sono state sufficientemente approfondite.

E' noto che la maggior parte degli uffici interessati, sta operando rilevanti sforzi organizzativi e operativi al fine di recuperare la documentazione pregressa connessa alle denunce di variazione da dichiarare, che non hanno il riscontro di una banca dati aggiornata. Conseguenza di tale modo di operare e' che l'utilizzo del programma informatico per posizioni disallineate - cosiddetto Docfa integrato - di fatto non viene utilizzato dai professionisti esterni. Tale prassi operativa e' pienamente condivisa da questa Direzione centrale. In ogni caso si conferma la piena legittimita' dell'uso del citato programma Docfa integrato, in modo particolare per quegli uffici con notevoli carichi di lavoro; si rammenta che l'utilizzo di quest'ultimo programma consente l'attualizzazione della banca dati, anche in presenza di documentazione intermedia non registrata in atti.

Qualunque siano le modalita' operative adottate, preliminarmente all'attivazione obbligatoria delle procedure informatiche in argomento e compatibilmente col calendario inoltrato alle Direzioni compartimentali con nota 14 marzo 1996 n. CI/656 del Centro informativo di questo Dipartimento, l'ufficio procede alla registrazione delle volture provenienti dalla decodifica delle formalita' presentate alle Conservatorie dei registri

immobiliari, secondo le previste modalita' batch conosciute dai gestori di sistema.

Per ultimo si ritiene utile rammentare che la registrazione degli atti nella banca dati catastale e' effettuata previo controllo preliminare della presentazione delle note di voltura protocollate, con la procedura informatica all'uopo predisposta, che pertanto deve essere inderogabilmente utilizzata.

Le Direzioni compartimentali in indirizzo verificheranno la corretta esecuzione delle presenti disposizioni da parte dei dipendenti uffici, dandone assicurazione alla scrivente.

Allegato A

Omissis